



## **Edizione di martedì 14 gennaio 2025**

### **Diritto Bancario**

**Esdebitazione dell'incapiente, formazione dell'indebitamento e meritevolezza del debitore**  
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Clausole arbitrali e controversie condominiali: limiti e competenza sulla formazione delle tabelle millesimali**  
di **Francesco Tedioli, Avvocato**

### **Esecuzione forzata**

**Misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e interpretazione del titolo esecutivo giudiziale**  
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Scioglimento comunione, dilazione alla divisione e pregiudizio all'interesse obiettivo della comunione**  
di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto successorio e donazioni**

**Sui presupposti per la revoca di donazione per ingratitudine in caso di convivenza more uxorio**  
di **Matteo Ramponi, Avvocato**

### **Diritto e reati societari**

**La valutazione della validità, ai sensi dell'art. 2265 c.c., di una clausola di indennizzo contenuta in un accordo di permuta di azioni deve essere condotta anche alla luce del complessivo assetto di interessi sottostante all'operazione posta in essere dalle parti**

di **Ilaria Tironi, Dottoressa in legge**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Legittimazione del creditore postergato a proporre istanza di liquidazione giudiziale e esigibilità del credito per l'apertura della liquidazione controllata**

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

## **Diritto Bancario**

**Estratti conto bancari: effetti dell'approvazione da parte del correntista**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## Diritto Bancario

---

# ***Esdebitazione dell'incapiente, formazione dell'indebitamento e meritevolezza del debitore***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata**

Scopri di più

Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024, Giudice Anna Ghedini

### **Parole chiave**

Sovraindebitato incapiente – Esdebitazione – Formazione dell'indebitamento – Dolo o colpa grave

**Massima:** *“Nel caso in cui il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento e sia incapiente chieda l'esdebitazione, l'esdebitazione non può essere concessa se il debitore ha causato il sovraindebitamento omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte, connotandosi detto comportamento come colpa grave (se non dolo) del debitore”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 283 codice crisi (esdebitazione del sovraindebitato incapiente)

### **CASO**

Un piccolo imprenditore è incapiente e chiede l'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 del codice della crisi. Il Tribunale di Ferrara accerta le cause del sovraindebitamento, dovuto prevalentemente a IVA non pagata nel corso degli anni. Il giudice passa poi a valutare la meritevolezza del debitore.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Ferrara rigetta il ricorso presentato dal sovraindebitato incapiente ritenendo che vi sia stata colpa grave, se non dolo, da parte del debitore nell'accumulazione del debito con l'erario. L'imprenditore non è meritevole e non può ottenere l'esdebitazione.

### **QUESTIONI**

Il nostro legislatore riconosce la possibilità di abbattimento dei debiti anche al debitore che non sia in grado di pagare nulla ai creditori. Si tratta dell'istituto dell'esdebitazione, che viene definita dalla legge come **la "liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"** (art. 278, comma 1, codice crisi). L'esdebitazione è la conseguenza della partecipazione a una procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure può essere chiesta autonomamente in caso di incapienza.

Con riferimento al sovraindebitato incapiente, si prevede che *"il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo una volta"* (art. 283, comma 1, codice crisi). Come si può notare, la disposizione pone **alcuni limiti a questa forma di esdebitazione**. Si deve anzitutto trattare di una persona fisica; sono dunque escluse le persone giuridiche. Occorre inoltre che la persona sia *"meritevole"*, escludendosi dunque i casi di immeritevolezza (tema sul quale ci soffermeremo sotto). Infine deve esserci un'incapienza totale, nel senso che il debitore non ha né patrimonio né redditi, oppure che il reddito che ha (generalmente sotto forma di stipendio o pensione) non gli consente di superare la soglia di mantenimento. Non essendoci alcuna eccedenza a disposizione dei creditori, il debitore non è in grado di pagare nulla alla massa dei creditori. Per questa ragione, è inutile che rimanga sommerso da una marea di debiti non pagabili in alcun modo. La norma specifica che l'utilità non ci deve essere nemmeno in prospettiva futura, giudizio prognostico (e dunque incerto) sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore negli anni a venire. Si prevede infine che questa esdebitazione, specifica per l'incapiente, può essere ottenuta una sola volta. La disposizione tutela fortemente il debitore, perché gli consente di cancellare tutti i suoi debiti, ma – contemporaneamente – penalizza grandemente i creditori, che vedono cancellati i loro crediti senza recuperare alcunché. Ecco allora che il legislatore consente solo una volta di ottenere questa esdebitazione.

Nel caso trattato dal Tribunale di Ferrara, il debitore aveva debiti complessivi per 176.121 euro, di cui 128.097 euro con l'erario. Il debitore aveva difatti svolto attività imprenditoriali **omettendo il pagamento dell'IVA**. La situazione di sovraindebitamento è certa in quanto l'ex imprenditore, non avendo né patrimonio né redditi, non è in alcun modo in grado di far fronte a detta debitoria.

Il legislatore però non consente sempre di ottenere l'esdebitazione, imponendo un controllo sulle cause del sovraindebitamento. Più precisamente si prevede che *"il giudice ... valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e le mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione"* (art. 283, comma 7, codice crisi). Il requisito della meritevolezza è dunque rimasto anche dopo i correttivi al codice della crisi. Il giudice deve controllare se ci siano atti in frode da parte del debitore. Inoltre deve verificare se ci sia stata colpa grave (o addirittura dolo) nella formazione dell'indebitamento.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Ferrara, il giudice ritiene che il debitore non sia

meritevole. Il debito era prevalentemente con il fisco e si era generato per il fatto che il debitore, sistematicamente, non aveva versato l'IVA per un periodo di circa 14 anni (dal 2006 al 2020). Il Tribunale di Ferrara ricorda che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore e che l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale. Il giudice ferrarese osserva altresì che l'omissione del pagamento delle imposte, costituendo un'indebita fonte di finanziamento, **falsa il sistema della concorrenza** e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza, con il rischio di aggravamento del dissesto.

Il debitore cerca di giustificare il mancato pagamento delle imposte con la **invalidità della moglie**. In effetti, viene prodotto un verbale di accertamento di invalidità civile al 90%. La malattia era insorta nel 1995 e non consentiva alla moglie di lavorare. La coniuge peraltro è una persona orientata, collaborante e in grado di camminare autonomamente; la signora non gode di indennità di accompagnamento. Le attività imprenditoriali erano state iniziate nel 2001 (quando sussisteva già l'invalidità), cosicché il Tribunale di Ferrara non ravvisa alcun legame causale tra il mancato pagamento delle imposte e lo stato di malattia.

Dalla documentazione prodotta emerge che l'attività imprenditoriale aveva sempre presentato una **scarsa marginalità**. A fronte di tale evenienza, il ricorrente avrebbe dovuto cessare la propria attività o cercare di ridimensionare il proprio debito. Invece, il mancato sistematico pagamento dei contributi IVA ha aggravato l'indebitamento.

In conclusione, il Tribunale di Ferrara ritiene che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave (se non dolo), cosicché non soddisfa i presupposti per ottenere l'esdebitazione. Il ricorso viene dunque rigettato.

Seminario di specializzazione

**Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Clausole arbitrali e controversie condominiali: limiti e competenza sulla formazione delle tabelle millesimali***

di **Francesco Tedioli, Avvocato**

Master di specializzazione

**Saper mediare e negoziare in modo strategico:  
come, quando, dove e perché**

Scopri di più

Trib. Tornino. sez. VIII, 9 ottobre 2024, N. 5051

**Condominio negli edifici – Regolamento – Controversie – Clausola compromissoria per arbitrato irrituale – limiti di competenza nelle tabelle millesimali**

**(artt. 808 e 808 *ter* c.p.c.)**

**Massima:** *“In tema di controversie condominiali, la clausola compromissoria prevista dal regolamento di condominio, che devolve le controversie ad un arbitro amichevole compositore, configura un arbitrato irrituale, determinando l’incompetenza del giudice ordinario. Tuttavia, non possono essere oggetto di arbitrato irrituale questioni relative alla formazione o revisione delle tabelle millesimali, poiché tali tabelle devono riflettere la reale consistenza dell’immobile e rientrano nell’ambito di diritti indisponibili (artt. 806 e 808 c.p.c.).”*

### **CASO**

Il caso in esame, sottoposto al Tribunale di Torino, riguarda una complessa vicenda condominiale che si articola su due ordini di domande proposte da un condomina, nei confronti del proprio Condominio. Da un lato, l’attrice ha chiesto l’annullamento di alcune delibere adottate dall’assemblea condominiale; dall’altro, ha richiesto l’integrazione delle tabelle millesimali al fine di adeguarle alla reale consistenza degli immobili e all’effettiva fruizione dei servizi comuni.

In particolare, la prima deliberazione, concernente la gestione del rapporto contenzioso con un geometra, è stata contestata dall’attrice in quanto ritenuta contraria alla normativa vigente e al regolamento condominiale. La seconda delibera, relativa all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, è stata analogamente censurata per presunte irregolarità formali e sostanziali.

Con riferimento alla seconda domanda, la condomina richiedeva l’integrazione delle tabelle

millesimali, proponendo nuovi criteri per il riparto delle spese condominiali afferenti alla manutenzione, pulizia e illuminazione delle scale, nonché alla raccolta e gestione dei rifiuti. L'attrice motivava tale richiesta, sostenendo che le attuali tabelle non riflettono adeguatamente la reale consistenza degli immobili e le modalità di fruizione dei servizi comuni.

Il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, sollevava un'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale. Tale clausola stabilisce che *“qualsiasi controversia tra i comproprietari attinente comunque allo stabile od al presente regolamento verrà inappellabilmente deferita ad un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo fra le parti contendenti ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente”*.

La difesa del Condominio richiedeva, pertanto, che le domande dell'attrice venissero devolute ad arbitrato irrituale, in conformità alla clausola sopra richiamata. Tuttavia, l'assenza dell'attrice all'udienza fissata per la discussione ex art. 183 c.p.c. comportava la decadenza dalle istanze probatorie formulate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., precludendo, così, la possibilità di integrare o sostenere adeguatamente la propria strategia difensiva. Questa circostanza ha limitato l'attività istruttoria del giudice, impedendo un accertamento completo dei fatti controversi e incidendo negativamente sull'esito del giudizio.

Un aspetto particolarmente rilevante sul piano giuridico riguarda la diversa natura delle domande proposte. Mentre l'impugnazione delle delibere assembleari rientra nell'ambito delle controversie che possono essere devolute ad arbitrato irrituale, la richiesta di integrazione delle tabelle millesimali presenta un limite insormontabile: essa investe diritti indisponibili dei condomini, strettamente legati alla proprietà e all'utilizzo dei beni comuni. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza, secondo cui le tabelle millesimali, influenzando direttamente sulla ripartizione delle spese condominiali e sugli equilibri tra i partecipanti al condominio, devono essere necessariamente oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario (cfr. Cass. 20 aprile 2021, n. 10372 e Cass. 11 settembre 2017, n. 21043).

Infine, la controversia si è conclusa con una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella quale il giudice ha affrontato in modo dettagliato sia le questioni preliminari sia il merito delle domande, distinguendo le relative implicazioni processuali e sostanziali.

## **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ha affrontato in maniera articolata sia le questioni preliminari di competenza che quelle di merito, offrendo spunti di riflessione significativi sul piano giuridico.

In primo luogo, il giudice ha esaminato l'eccezione di incompetenza sollevata dal Condominio, fondata sulla clausola compromissoria prevista dal regolamento condominiale. Tale clausola è

stata scrutinata alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui l'**arbitrato irrituale** può riguardare esclusivamente **diritti disponibili** (cfr. Cass. civ., 17 marzo 2022, n. 8698). Il Tribunale ha, quindi, distinto tra controversie amministrative, come l'impugnazione delle delibere assembleari, ritenute suscettibili di devoluzione ad arbitrato, e quelle inerenti ai **diritti indisponibili**, come la modifica delle **tabelle millesimali**. Quest'ultima, infatti, incide direttamente sulla regolamentazione dei diritti reali dei condomini e sulla ripartizione delle spese comuni, esulando dalla natura negoziale propria dell'arbitrato irrituale.

Tra gli elementi di maggior interesse si segnala l'attenzione posta dal giudice nell'individuare i limiti di operatività della clausola compromissoria e nell'evidenziare le specificità delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili. Questa distinzione ha rappresentato il fulcro della decisione, ribadendo il ruolo centrale del giudice ordinario nella tutela di tali diritti.

Nel merito, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di annullamento delle delibere assembleari, rilevando profili di illegittimità formale, quali la mancata indicazione chiara e completa degli ordini del giorno e la violazione delle prerogative informative dei condomini, garantite dall'art. 1130-*bis* c.c. La richiesta di revisione delle tabelle millesimali, invece, è stata rigettata. Il giudice ha evidenziato che i criteri proposti dall'attrice non soddisfacevano i requisiti tecnici e normativi richiesti per garantire l'equità nella ripartizione delle spese comuni, ribadendo la necessità di un accertamento tecnico approfondito, come indicato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2022, n. 1059; Cass. civ., 23 gennaio 2023, n. 1896).

Infine, quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ha dichiarato la compensazione, ritenendo entrambe le parti responsabili del prolungarsi della controversia. Il giudice ha, tuttavia, stigmatizzato la condotta dell'attrice per la decadenza dalle istanze istruttorie, sottolineando che tale omissione ha inciso negativamente sulla possibilità di un pieno accertamento dei fatti in giudizio

## QUESTIONI

La sentenza del Tribunale di Torino offre l'occasione per una riflessione approfondita su due temi di rilevante interesse nel diritto condominiale e processuale civile: la **natura giuridica delle tabelle millesimali** e la validità delle clausole compromissorie nei regolamenti condominiali.

Le tabelle millesimali, fondamentali per la disciplina condominiale, determinano la ripartizione delle spese comuni e regolano l'esercizio dei diritti sui beni condivisi. La loro redazione e modifica incidono su diritti reali e, in alcuni casi, su interessi collettivi, richiedendo un delicato equilibrio tra l'autonomia privata e le esigenze comuni del condominio.

La giurisprudenza consolidata (Cass. 6 maggio 2021, n. 11847; Cass. 6 settembre 2019, n. 22380), in particolare la Cassazione, esclude che le tabelle millesimali possano essere oggetto di compromesso arbitrale, sottolineando che esse hanno una funzione normativa interna al



condominio. Non si tratta di un semplice accordo tra condomini, ma di un atto che rispecchia criteri di proporzionalità oggettivi e inderogabili, strettamente connessi alla disciplina dei beni comuni. In tale contesto, gli arbitri, essendo limitati alla cognizione di diritti disponibili ex art. 806 c.p.c., non possono intervenire (Cass. 15 ottobre 2020, n. 22310).

Un ulteriore punto di rilievo è rappresentato dalla revisione delle tabelle millesimali, disciplinata dall'art. 69 disp. att. c.c., che subordina la loro modifica alla prova di errori originari o di mutamenti oggettivi delle condizioni di fatto. Il giudice ordinario gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti, spesso avvalendosi di consulenze tecniche per accertare la fondatezza delle richieste di revisione. Ciò riflette l'importanza di bilanciare l'esigenza di stabilità degli atti condominiali con la necessità di adeguarli alle mutate realtà fattuali.

Per quanto concerne le clausole compromissorie, la loro validità nei regolamenti condominiali è subordinata al rispetto dei requisiti di specificità e approvazione richiesti dall'art. 1341 c.c., oltre al vincolo della disponibilità dei diritti oggetto di controversia. La pronuncia in esame chiarisce che tali clausole, pur ammissibili per dispute relative a delibere assembleari o altre questioni patrimoniali, non possono estendersi a diritti indisponibili come la modifica delle tabelle millesimali (Trabucchi, *Tutela giudiziaria dei singoli condòmini e clausola compromissoria nel regolamento di condominio*, in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 883; e più recentemente, Napoli, *Il regolamento di condominio*, Commentario al codice civile diretto da Busnelli, artt.1138-1139, Milano, 2011, 235). Questo limite, riconosciuto sia dalla dottrina ((cfr, Tedioli, *Regolamento di condominio e arbitrato irrituale*, in questa Rivista, 5 aprile 2022) sia dalla giurisprudenza (Corte d'Appello di Napoli, 26 maggio 2022, n. 2324), trova fondamento nel principio per cui l'arbitrato, anche irrituale, non può incidere su diritti la cui tutela è riservata alla giurisdizione ordinaria.

Infine, la disciplina della decadenza dalle istanze istruttorie ex art. 183 c.p.c. solleva ulteriori riflessioni. La pronuncia del Tribunale ribadisce che l'udienza di trattazione rappresenta un momento essenziale per garantire il contraddittorio e definire l'attività istruttoria. La decadenza prevista dall'art. 171-ter c.p.c., pur configurandosi come uno strumento di efficienza processuale, non può compromettere il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. In questo senso, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che eventuali restrizioni all'esercizio del diritto di difesa devono essere proporzionate e giustificate da un interesse prevalente, quale la tutela del giusto processo.

La sentenza in esame si colloca dunque in una linea interpretativa che cerca di armonizzare le esigenze di efficienza e rapidità del processo con la piena tutela dei diritti delle parti, offrendo indicazioni significative sia per il diritto condominiale che per la disciplina processuale civile.

## Esecuzione forzata

---

# Misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e interpretazione del titolo esecutivo giudiziale

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto dello spettacolo

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024, n. 29003 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti](#)

**Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Sentenza – Integrazione del titolo esecutivo giudiziale con elementi extratestuali – Ammissibilità – Limiti**

**Massima:** *“In tema di esecuzione forzata e, in particolare, di misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c., il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, sicché è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato o anche allo stesso estrinseci, purché idoneamente richiamati o presupposti nei primi, a condizione che l’integrazione abbia per oggetto il risultato di un’attività di giudizio su questioni esaminate e risolte in modo univoco – sebbene non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del provvedimento – e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato senza richiedere attività cognitive da espletarsi ex novo”.*

### CASO

Due società titolari di brevetti relativi a prodotti edili agivano in giudizio nei confronti di una concorrente che aveva posto in essere atti di contraffazione.

Dopo avere inibito, con provvedimento cautelare, l’utilizzo, la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti contraffatti, disponendone il ritiro e stabilendo una penale per ogni violazione o ritardo constatati, il Tribunale di Venezia, all’esito del giudizio di merito, condannava la società convenuta al risarcimento del danno e al pagamento della somma dovuta in applicazione della penale fissata con l’ordinanza cautelare, confermando la già disposta inibitoria e fissando un’ulteriore penale di € 1.000,00 per ogni violazione della sentenza o ritardo nella sua attuazione.

Le società titolari dei brevetti notificavano, quindi, atto di precetto, con cui intimavano il pagamento di quanto dovuto per ciascun giorno di ritardo nell’ottemperanza dell’inibitoria

contenuta nella sentenza; la società intimata si opponeva, sostenendo che la penale non fosse dovuta e che, in ogni caso, fosse stata calcolata in base ai giorni di ritardo, mentre era stata fissata in relazione alle singole violazioni contestate, sicché l'importo intimato risultava di gran lunga superiore a quello emergente dal comando giudiziale.

La Corte d'appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto l'opposizione, la rigettava, con pronuncia che veniva impugnata con ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che non travalica i poteri di accertamento che gli competono il giudice dell'opposizione a precetto che, facendo leva sugli atti e sui documenti ritualmente acquisiti al processo in cui si è formata la sentenza costituente il titolo esecutivo, integri – senza sostituirlo – il pensiero e il comando ivi espressi, onde individuarne l'esatto contenuto quando residuino dubbi o incertezze circa la loro portata ed estensione.

## QUESTIONI

[1] Nella fattispecie esaminata dalla sentenza che si annota, resa nell'ambito di un'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., si dibatteva della correttezza o meno della somma di cui i creditori avevano intimato il pagamento, giacché, secondo il debitore, il calcolo era stato effettuato travisando il comando giudiziale contenuto nel titolo esecutivo.

Più precisamente, con sentenza resa all'esito di un giudizio in materia di contraffazione e concorrenza sleale, il Tribunale di Venezia aveva, tra l'altro, previsto una penale per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito con la pronuncia: tuttavia, mentre le società intimanti avevano moltiplicato l'importo della penale per il numero di giorni nei quali si era protratta l'inerzia nel dare attuazione al comando giudiziale, quella intimata sosteneva che la penale dovesse calcolarsi avendo riguardo soltanto al numero di violazioni poste in essere, senza avere riguardo alla durata delle stesse, perché la sentenza non lo prevedeva.

Il giudizio di opposizione aveva visto prevalere, in primo grado, la tesi della società intimata, mentre i giudici di secondo grado l'avevano disattesa, ribaltando la decisione e affermando che il titolo esecutivo poteva essere eterointegrato, con l'aggiunta della previsione per cui la penale andava moltiplicata per un'unità temporale pari a ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine, sebbene né il dispositivo né la parte motiva della sentenza indicassero tale moltiplicatore giornaliero.

Per la società ricorrente, in questo modo, il *dictum* contenuto nel titolo esecutivo sarebbe stato inammissibilmente modificato con un'aggiunta (il riferimento ai giorni di ritardo) avente per oggetto un dato non ricavabile né da un fatto storico, né da un dato contabile, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione avrebbe sconfinato dai suoi poteri cognitivi e

decisori, sovrapponendo in modo non consentito la propria valutazione a quella del giudice che aveva pronunciato la statuizione contenuta nel titolo esecutivo e che, all'esito delle fasi di impugnazione, non era stata oggetto di alcuna modifica sul punto.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha confermato la correttezza del ragionamento svolto nella pronuncia impugnata e delle conclusioni così raggiunte.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, è immune da censure la statuizione per cui la penale andava riferita non già – come sostenuto dalla società intimata – al ritardo complessivamente inteso (circostanza che avrebbe contraddetto la finalità propria della misura coercitiva, diretta a scoraggiare l'inadempimento dell'obbligato, poiché sarebbe rimasto privo di effettiva sanzione il ritardo nella conformazione a quanto stabilito dalla sentenza, a differenza di quanto avviene incrementando proporzionalmente l'importo dovuto in base al numero di giorni per i quali il ritardo si era protratto), bensì a ciascun giorno di ritardo, visto che, al di là di quanto letteralmente constava dal titolo esecutivo, in tale senso deponevano tutti gli elementi acquisiti al processo.

Da questo punto di vista, erano stati valorizzati:

- il tenore delle domande e delle conclusioni formulate dalle società attrici nel giudizio conclusivo, oltre che con la condanna a cessare le condotte di contraffazione e a risarcire i danni provocati, con l'irrogazione della penale, che era stata chiesta per ogni violazione o giorno di ritardo;
- l'assenza di contestazione, da parte della società convenuta, del criterio giornaliero di commisurazione della penale;
- l'integrale accoglimento delle domande proposte dalle società attrici, compresa l'imposizione di una penale nei termini richiesti;
- l'utilizzo, nella medesima sentenza, del criterio giornaliero per calcolare l'importo dovuto per effetto della penale disposta con il provvedimento cautelare che aveva preceduto l'avvio del giudizio di merito, sebbene anch'esso non contenesse alcun riferimento a tale criterio, essendosi limitato a riprendere la dizione contenuta nell'art. 614-*bis*p.c.

In questo modo, il giudice dell'opposizione a precetto non ha modificato il contenuto del titolo esecutivo, ma, individuando una parametrizzazione temporale coerente con la natura di durata dell'obbligo discendente dalla condanna pronunciata, si è limitato a dare una lettura esplicativa della statuizione contenuta nella sentenza, sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo in cui si è formata.

La sentenza annotata si pone nel solco dell'orientamento – che può ormai definirsi consolidato – che, senza avallare la tecnica della ricostruzione *ab externo* dell'atto giudiziale, mira a contemperare l'esigenza di certezza e stabilità dei comandi giudiziali (quand'anche connotati da provvisorietà, in attesa della formazione del giudicato formale e sostanziale), con quella, altrettanto sentita, dell'economia processuale, valorizzando il più possibile, da un lato,

l'attività delle parti e del giudice – onde non vanificarla con pronunce rigoristicamente formali di inesequibilità del titolo esecutivo per presunta indeterminabilità del comando ivi recato – e contenendo, dall'altro lato, gli effetti negativi di vizi che attengono alla mera estrinsecazione del risultato di tale attività.

Ciò che si reputa consentito, dunque, è integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti dalle stesse prodotti e dalle relazioni degli ausiliari ritualmente introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito quel giudizio è stata emessa, al precipuo scopo di intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto con la pronuncia e delineare il giusto perimetro della sua autorità, senza attribuirvi significati che non le sono propri e che già non le appartengono, ma più semplicemente esplicando ciò che è rimasto inespresso o che, per una qualsiasi ragione, non ha trovato esplicita affermazione.

In altre parole, l'attività interpretativa del giudice dell'esecuzione o dell'opposizione all'esecuzione, in quanto sia diretta non a sovvertire il significato della sentenza (a maggior ragione se risulti già chiaro alla luce del dispositivo e della relativa motivazione), ma a superare le eventuali incertezze emergenti dalla lettura del provvedimento, deve reputarsi lecita e consentita, nella misura in cui non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo.

Il fatto che l'azione esecutiva debba fondarsi su un titolo in cui il diritto sia esattamente individuato non implica, in termini assoluti, un'esigenza di compiutezza del documento in cui è incorporato il titolo esecutivo, dal momento che il giudizio in esso espresso è la risultante della valutazione di quanto risulta dagli atti del processo in cui si è formato, sicché non vi è ragione di negarvi accesso non già per dare spazio a un accertamento mancato, ma per precisarne l'oggetto.

Si tratta, dunque, di non considerare la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice alla stregua di un requisito meramente formale del provvedimento giudiziario, ma di identificarlo in ciò che il giudice è stato messo in grado di accertare e che – in modo dimostrabile – ha effettivamente accertato, così da fare coincidere ciò che è dichiarato nel provvedimento con ciò che le parti hanno chiesto ed è stato discusso nel processo.

La questione assume accenti particolarmente delicati soprattutto nelle esecuzioni aventi per oggetto obblighi di fare o di non fare: in questi casi, infatti, il giudice dell'esecuzione cui venga chiesto di determinare le modalità di adempimento coattivo di quanto è rimasto ineseguito non può trascendere dalla regolamentazione giuridica che del rapporto ha dato il giudice della cognizione, ma la deve individuare interpretando il titolo, stabilendo – quando non sia il titolo stesso a disporlo – il modo attraverso il quale ricondurre la situazione di fatto a quella di diritto così come affermato nel provvedimento giudiziale.

Non va trascurato, d'altro canto, che, facendo applicazione dei medesimi principi, si è addirittura giunti ad affermare che il provvedimento con cui, in sede di separazione dei

coniugi, viene stabilito a carico di un genitore l'obbligo di pagare, in tutto o in parte, spese che andranno affrontate per il mantenimento dei figli (necessariamente ignote al momento della pronuncia), costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice qualora il genitore creditore allegghi e documenti l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità (si vedano Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 e Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21241).

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# ***Scioglimento comunione, dilazione alla divisione e pregiudizio all'interesse obiettivo della comunione***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso**

Scopri di più

### **[Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 13.12.2022 n. 36401, Presidente A. Carrato, Est. M. Criscuolo](#)**

**Massima:** *“La norma dell’articolo 1111 c.c. – secondo la quale, in presenza di una domanda di scioglimento di una comunione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare “pregiudizio agli interessi degli altri” partecipanti – deve essere intesa nel senso che il pregiudizio non possa rinvenirsi nella lesione dell’interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma che debba ravvisarsi oggettivamente, nel pregiudizio a tutti i condomini, nell’interesse obiettivo della comunione”*

### **CASO**

Tizio, Caio e Sempronio convenivano innanzi al Tribunale di Campobasso Mevio, Filano, Calpurnio e la Società Alfa chiedendo lo scioglimento della comunione insistente su un fabbricato edificato su un terreno in comproprietà delle parti.

Nel corso del giudizio, sia gli attori che i convenuti formulavano domanda di usucapione di alcuni dei cespiti ricadenti nel fabbricato, sul presupposto del possesso esclusivo, ed il Tribunale adito con sentenza non definitiva accoglieva le rispettive domande di usucapione, disponendo il prosieguo della divisione limitatamente al piano terra del fabbricato.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con sentenza definitiva, rigettata l’istanza di sospensione del giudizio e attesa la pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva, approvava il progetto di divisione predisposto dal CTU, con il quale era stata prevista la formazione di cinque quote.

Avverso tale sentenza proponevano appello i quattro convenuti mentre Tizio, Caio e Sempronio si costituivano chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte d’Appello di Campobasso accoglieva in parte l’appello, compensando le spese



dell'intero giudizio.

Sul primo motivo di appello, con il quale si reiterava la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della decisione sul gravame proposto separatamente contro la sentenza non definitiva, il collegio rilevava che il giudizio era stato effettivamente sospeso, per poi essere riassunto poiché la stessa Corte si era in precedenza pronunciata sulla sentenza non definitiva con decisione che nelle more era passata anche in giudicato.

La Corte di secondo grado riteneva poi privo di fondamento il secondo motivo di appello, con il quale si denunciava **la mancata dilazione della divisione**, sollecitata dagli appellanti in ragione del fatto che il piano terra dello stabile era destinato ad attività commerciale con due locali aperti al pubblico e tre adibiti a magazzino.

I giudici di secondo grado rilevavano che gli stessi non avevano indicato in che modo il loro interesse avrebbe potuto essere soddisfatto, quand'anche fosse stato disposto il differimento della divisione.

Gli appellanti esponevano come causa di giustificazione della dilazione **le difficoltà legate al fatto di dover liberare i locali adibiti a deposito dalla merce ivi presente, non avendo altri locali ove collocarla, né avendo le disponibilità economiche per reperire locali equivalenti a titolo oneroso.**

Secondo la Corte d'Appello tali motivi erano relativi ad **esigenze di carattere personale**, che non potevano supportare la richiesta di dilazione ai sensi dell'art. 1111 c.c., **la quale presuppone il pericolo di un pregiudizio al patrimonio comune**, e non anche personale del singolo comproprietario, quale una diminuzione di valore dei beni o una perdita di reddito ritraibile dagli stessi.

Il motivo veniva, quindi, rigettato.

Mevio, Filano, Calpurnio e la Società Alfa proponevano ricorso per cassazione sulla base di un singolo motivo.

Tizio e Caio resistevano con controricorso mentre Sempronio non svolgeva attività difensiva.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

## **QUESTIONI**

Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1111 c.c., nella parte in cui la Corte d'Appello negava la richiesta dei ricorrenti di



disporre **la dilazione della divisione**, ritenendo che il pregiudizio derivante dalla divisione immediata dovesse obbligatoriamente riguardare tutti i partecipanti e non il singolo comunista.

Secondo gli stessi la sentenza di secondo grado errava nel ritenere come requisito della richiesta di dilazione anche l'indicazione delle azioni consequenziali alla dilazione medesima, non essendo ciò previsto dalla norma, evidenziando che la previsione di cui all'art. 1111 c.c., tende ad assicurare al singolo comunista la possibilità di ottenere un differimento della divisione, laddove la stessa pregiudichi i suoi interessi.

Giacché i ricorrenti costituivano la maggioranza di quote del bene comune e tenuto conto del fatto che l'immediata attuazione della divisione, con la necessità di rilasciare alcuni dei locali attualmente utilizzati a servizio dell'attività commerciale, avrebbe pregiudicato la prosecuzione della stessa, essi ritenevano sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di dilazione, erroneamente negata dai giudici d'appello.

Nel caso di specie la questione verte sull'istituto della comunione ovvero sia quella situazione giuridica che si instaura tra più soggetti contitolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali su un medesimo bene.

Ciascun comunista ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione volontaria, salvo il patto di rimanere in comunione per un dato periodo che, in ogni caso, **non può eccedere i dieci anni**, a meno che l'autorità giudiziaria non ordini ugualmente lo scioglimento ricorrendo gravi circostanze.

Tuttavia, a tale diritto viene posto un limite dall'art. 1112 c.c., il quale impedisce lo scioglimento ove i beni se divisi cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinati.

Un esempio è sicuramente il condominio, quale particolare forma di comunione che nasce "indipendentemente" dalla volontà delle parti giacché è la legge stessa a prevederla (c.d. comunione forzosa).

In questo caso, infatti, le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che essa possa attuarsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Ferma tale disciplina, tendenzialmente ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione e ove non vi sia accordo tra i comunisti sarà necessario l'intervento del giudice.

Orbene, ove intervenga l'autorità giudiziaria, l'art. 1111 c.c. prevede che la stessa possa stabilire una congrua dilazione dello scioglimento, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

Nel caso che ci occupa, i ricorrenti ritenevano che la Corte molisana avesse errato nel respingere la richiesta di dilazione della divisione, ritenendo che il pregiudizio derivante dalla divisione debba coinvolgere tutti i comunisti e non il singolo partecipante.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale motivo doveva essere rigettato poiché **la dilazione, della divisione**, prevista dall'art. 1111 c.c., **ha natura discrezionale**; pertanto, la stessa costituisce una valutazione del giudice intrinsecamente non sindacabile<sup>[1]</sup>.

Tale orientamento trova analogia nella disciplina della divisione della comunione ereditaria (c.d. comunione incidentale) la quale, all'art. 717 c.c., prevede che l'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Difatti, la Suprema Corte sul punto ha ritenuto che *“il giudice deve esaminare se dalla divisione immediata possa venire pregiudizio al patrimonio ereditario. Ciò postula, per converso, anche un giudizio sull'utilità, cioè sulla convenienza che l'indivisione venga mantenuta temporaneamente, che essa, quindi, giovi a ridurre o ad evitare il danno della divisione immediata, giudizio di convenienza che si basa sulla possibilità o probabilità di un risultato utile, senza che sia al riguardo necessaria la certezza. [...] L'apprezzamento circa l'esistenza del pericolo di pregiudizio e della convenienza di sospendere la divisione postulano giudizi di fatto rimessi al sovrano apprezzamento dei giudici di merito”*<sup>[2]</sup>.

In merito alla denuncia di violazione di legge sul presupposto che la dilazione possa effettuarsi anche nel caso in cui il pregiudizio non riguardi tutti i partecipanti ma anche solo alcuni di essi, la Corte di cassazione ha invece ritenuto che il pregiudizio arrecato dalla divisione non può riferirsi all'interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma deve ravvisarsi obiettivamente **nell'interesse obiettivo della comunione**<sup>[3]</sup>.

Ebbene, poiché, al contrario, i ricorrenti facevano emergere il loro interesse individuale, relativo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale nei locali oggetto di causa, rende evidente la correttezza della decisione del giudice di appello, la quale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

<sup>[1]</sup> Cass. civ., n. 1831/1973

<sup>[2]</sup> Cass. civ., Sent. n. 4734/1957.

<sup>[3]</sup> Cass. civ., Sent. n. 1360/1963. In tal senso anche Cass. civ., n. 22684/2014.

## Diritto successorio e donazioni

---

# ***Sui presupposti per la revoca di donazione per ingratitudine in caso di convivenza more uxorio***

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Diritto successorio: questioni attuali e controverse**

Scopri di più

### **Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024**

*Donazione – Revoca per ingratitudine – Ingiuria grave – Sussistenza dei requisiti – Rapporti tra conviventi – Comportamento del donatario – Art. 801 c.c.*

*”Ancorché l’assenza di un vincolo matrimoniale attenui il dovere di fedeltà tra conviventi, ed anche a voler reputare lecita la condotta del convivente che decida di intraprendere una nuova relazione, la liceità di tale condotta non esime però dal dovere compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalità con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresì anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarci un contegno irrispettoso nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario\*”.*

\*Massima redazionale

### **Disposizioni applicate** Articolo 801 cod. civ.

**[1]** Tizio adiva il tribunale illustrando che lui e Caia avevano intrattenuto una lunga relazione, sfociata in una convivenza nel corso della quale egli aveva donato alla convivente un immobile adibito ad abitazione comune. Precisava che, pochi giorni dopo la stipula dell’atto donativo, veniva ad apprendere che Caia era da tempo impegnata in una parallela relazione sentimentale con altro uomo. Tizio era stato, quindi, invitato a lasciare il bene oggetto di donazione e, poco dopo, la relazione di Caia con l’altro soggetto diveniva di dominio pubblico in quanto gli stessi avevano iniziato a frequentarsi anche all’interno del predetto immobile.

In ragione dei fatti esposti, Tizio chiedeva che il Giudice adito pronunciasse la revocazione per ingratitudine della donazione immobiliare.

Se il giudice di primo grado respingeva la domanda, la Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto da Tizio e per l’effetto revocava la donazione immobiliare. Contestando la decisione

di primo grado, la Corte riteneva che la complessiva valutazione della condotta di Caia deponesse per la realizzazione di un'ingratitudine esteriorizzata tale da ferire la dignità del donante. La situazione di crisi della coppia, l'aver taciuto l'esistenza della relazione e l'intento di porre fine al vecchio legame, dimostravano come la condotta della convenuta fosse premeditata al fine di conseguire la liberalità, senza però avere nutrito alcun sentimento di riconoscenza.

In tal senso deponeva, tra l'altro, il fatto che la convenuta si era in precedenza recata dal notaio che aveva poi stipulato la donazione, al fine di informarsi circa la possibilità di poter liberamente rivendere il bene donato, atteggiamento questo che deponeva per la preordinata volontà di porre termine alla relazione con Tizio.

Sebbene, per l'assenza di un vincolo matrimoniale, non sussistesse un rigido dovere di fedeltà, Caia avrebbe dovuto previamente mettere al corrente il compagno della volontà di porre fine alla relazione, volontà che è stata però manifestata appena due giorni dopo la donazione, con una condotta che denotava una profonda mancanza di rispetto della dignità del donante.

La circostanza che la casa fosse stata ab origine acquistata per ospitare un progetto di vita condiviso faceva poi sì che la presenza nell'appartamento del nuovo compagno di Caia, dopo appena un mese dall'interruzione della relazione, costituisse un'offesa al decoro del donante.

**[2]** Caia proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando, in primis, come, ai sensi della legge n. 76/2016, la convivenza presuppone che entrambe le persone siano libere da precedenti vincoli matrimoniali, così che, poiché Tizio era ancora coniugato, nella specie si era in presenza di un vincolo di carattere meramente preparatorio. Lamentava che nella fattispecie l'ingiuria grave fosse stata ravvisata dal giudice di secondo grado nella sola instaurazione di una nuova relazione da parte di Caia, trascurandosi che invece nella fattispecie tra le due parti in causa vi fosse una mera coabitazione.

Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che la donazione non si configurasse quale atto doveroso, trascurandosi che la stessa si poneva come una sorta di compenso per il fatto che la coabitazione si fosse protratta sebbene Tizio non si fosse mai liberato dal precedente vincolo matrimoniale.

L'assenza di una valida convivenza non avrebbe consentito, quindi, di attribuire il valore di ingiuria grave alla relazione della ricorrente, il che inficiava l'intero impianto argomentativo della decisione gravata.

A giudizio della Suprema Corte, *“il motivo è evidentemente privo di fondamento”*, posto che la ricorrente stessa non aveva negato l'esistenza ed il perdurare del rapporto di convivenza, limitandosi *“ad addebitare all'ex compagno la scelta di non liberarsi dal precedente vincolo coniugale”*.

**[3]** Acclarata, dunque, l'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, gli Ermellini

approfondiscono le implicazioni che da tale rapporto possono scaturire in merito alle ipotesi di ingratitudine ex art. 801 cod. civ..

*Affermano, quindi, che “i doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente”.*

Come già in altre occasioni affermato, la Cassazione ribadisce che *“l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine (...) si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario”.* [\[1\]](#)

Tale ingratitudine deve rinvenirsi non già nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione venisse ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito. [\[2\]](#)

A diverse conclusioni non può giungersi per il solo fatto che il rapporto esistente tra donante e donatario non sia riconducibile al matrimonio, poiché l’assenza di tale vincolo, se attenua i doveri di fedeltà e può portare a ritenere lecito l’inizio di una nuova relazione, non esime il giudice dalla *“valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalità con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresì anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarsi un contegno irrispettoso nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario”.*

**[4]** La pronuncia in commento fornisce lo spunto per ripercorre gli aspetti essenziali della revocabilità delle donazioni, ammessa, a norma dell’art. 800 c.c., in soli due casi: ingratitudine o sopravvenienza di figli.

Limitando l’analisi all’ipotesi dell’ingratitudine, l’art. 801 c.c. dispone che la domanda di revocazione possa essere proposta esclusivamente in determinate ipotesi, con elencazione da ritenersi tassativa.

Opportuno preliminarmente precisare come, in realtà, l’espressione “revocazione per ingratitudine” appaia frutto di un retaggio storico. Il concetto di gratitudine, infatti, è connotato di una forte componente morale e non può assurgere ad un dovere giuridico: **il donatario non ha alcun dovere giuridico positivo di gratitudine verso il donante.**

Non potrà, quindi, revocarsi una donazione in ragione di un qualsivoglia atto o comportamento

che dimostri irriconoscenza del donatario, ma solo al ricorrere di specifici presupposti. Il legislatore, infatti, per contemperare gli opposti interessi in gioco (da un lato quello del donante di eliminare gli effetti di un negozio a seguito di circostanze successive al negozio stesso; dall'altro l'esigenza di certezza delle relazioni giuridiche) ha limitato l'operare dell'istituto in esame ai soli casi più gravi. Si tratta, innanzitutto, di quei fatti che il codificatore ha preso in considerazione per le ipotesi di indegnità a succedere (espressamente richiamati dalla norma in esame) e sostanziantesi in comportamenti diretti contro l'integrità fisica o morale del donante o dei suoi congiunti più stretti. Viene poi prevista un'ulteriore ipotesi, genericamente indicata come *"ingiuria grave verso il donante"*.

La non specificità di tale riferimento, ha rimesso a dottrina e giurisprudenza il compito di circoscrivere l'ambito di tale nozione.

Ed è proprio il richiamo generico alla gravità dell'ingiuria che ha più occupato gli interpreti. Può oggi dirsi consolidato l'orientamento che non ritiene sufficiente un qualsivoglia tipo di "offesa" al donante, ma postula la necessità di provare l'esistenza di un comportamento del donante che manifesti ***"un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante"***.<sup>[3]</sup> La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'ingiuria grave consiste in *"un comportamento con il qual si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune"*.<sup>[4]</sup> Anche in epoca meno recente, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che ricorresse ingiuria grave solo quando la lesione del patrimonio morale del donante fosse *"avvenuta per effetto dell'animosità ed avversione nutrite dal donatario verso il donante"*<sup>[5]</sup> e che il comportamento del donatario dovesse rivestire *"manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma (soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune"*.<sup>[6]</sup>

**Per aversi la gravità richiesta dal legislatore appare, dunque, necessario rinvenire, nel donatario, un sentimento di profonda avversione verso il donante,** ossia che vi sia dolo del donatario stesso nel compimento, volontario e consapevole, di atti o fatti diretti nei confronti del donante, al solo o precipuo fine di ledere il patrimonio morale di questi.

Nel solco di tali principi si innesta la pronuncia in commento, che sembra ribadire come non sia sufficiente la scoperta di un adulterio quale causa sufficiente a giustificare la revocazione di un atto liberale: non sempre, infatti, una relazione con un terzo soggetto è manifestazione oggettiva di risentimento nei confronti del donante.<sup>[7]</sup>

Tuttavia, come già precisato, l'emersione di tale sentimento di disistima ben può desumersi da comportamenti del donatario *"contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali."*<sup>[8]</sup>



Tale affermazione sembra in realtà sconfessare il punto di partenza del ragionamento di dottrina e giurisprudenza, ossia che non vi sia spazio per valutazioni prettamente morali e che dal punto di vista giuridico non possa rinvenirsi alcun dovere di gratitudine. Diversamente ragionando ben potrebbe assumersi che l'adulterio sia sempre una mancanza di riconoscenza verso chi ha effettuato una liberalità; ma la giurisprudenza stessa, come detto, non è di tale avviso riscontrando i presupposti per la revocazione solo allorché al tradimento si accompagni un ulteriore atteggiamento del fedifrago, tale da configurare un vero sentimento di disistima.<sup>[9]</sup>

Come può facilmente evincersi dall'esame, forzatamente sintetico, dei precedenti giurisprudenziali, il campo è dominato da mutevolezza ed incertezza, venendo troppo spesso in rilievo valutazioni di tipo morale che non possono che lasciare dubbi all'interprete.

<sup>[1]</sup> Nello stesso senso, si vedano: Cass. Civ. n. 20722 del 13/08/2018; Cass. Civ. n. n. 22013 del 31/10/2016; Cass. Civ. n. 7487 del 31/03/2011

<sup>[2]</sup> In tal senso Cass. Civ. 22013/2016 cit.; Cass. Civ. n. 14093 del 28/05/2008

<sup>[3]</sup> Cass. Civ. n. 17188 del 24/06/2008

<sup>[4]</sup> Cass. Civ. n. 13632 del 05/11/2001

<sup>[5]</sup> Cass. Civ. n. 5310 del 29/05/1998

<sup>[6]</sup> Così Cass. n. 8165 del 28/08/1997

<sup>[7]</sup> Non fuori luogo il parallelo con l'ambito delle separazioni, ove al tradimento non consegue automaticamente l'addebito. Si veda, sul punto, anche Cass. Civ. n. 19816 del 20/06/2022

<sup>[8]</sup> Così Cass. Civ. n. 22013/2016 cit.. Si veda, nello stesso senso, Cass. Civ. n. 20722 del 13/08/2018

<sup>[9]</sup> Si veda la citata Cass. 22013/2016, ove la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitude non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito.

## Diritto e reati societari

---

# ***La valutazione della validità, ai sensi dell'art. 2265 c.c., di una clausola di indennizzo contenuta in un accordo di permuta di azioni deve essere condotta anche alla luce del complessivo assetto di interessi sottostante all'operazione posta in essere dalle parti***

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge

Master di specializzazione

## Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/10/2024, n. 27283](#)

**Parole chiave:** permuta azionaria – clausola di indennizzo – opzione put – patto leonino

**Massima:** *“Non è possibile affermare la nullità ai sensi dell'art. 2265 c.c. della clausola che, nell'ambito di una permuta di azioni, obblighi una parte al pagamento di un indennizzo a favore delle altre nel caso in cui le azioni acquistate da queste ultime al prezzo di 1,00 Euro, una volta immesse sul mercato, abbiano un valore inferiore al prezzo pagato, qualora tale clausola non risulti idonea a determinare un'alterazione totale e costante del ruolo del socio, la quale deve essere valutata anche in relazione al complessivo assetto d'interessi sottostante all'operazione posta in essere dalle parti”*

**Disposizioni applicate:** artt. 2265 e 2431-bis c.c.

### CASO

La vicenda in questione riguarda la validità di una clausola contenuta in un contratto di permuta azionaria, in forza della quale una delle parti si era obbligata al pagamento di un indennizzo a favore delle altre qualora le azioni permutate, al momento della loro immissione nel mercato, avessero avuto un valore inferiore all'importo pagato al momento dell'acquisto delle stesse, avvenuto al prezzo di 1,00 Euro per azione.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, la società obbligata al pagamento dell'indennizzo propone domanda di accertamento della nullità della clausola davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che la stessa, prevedendo per le società acquirenti la



possibilità di controbilanciare, tramite il diritto all'indennizzo, le perdite derivanti da un eventuale diminuzione del prezzo di mercato delle azioni acquistate, integri un'ipotesi di cd. "patto leonino", sanzionato dall'art. 2265 c.c., secondo il quale *"è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite"*.

Dopo aver visto la propria domanda respinta sia dal Tribunale sia, successivamente, dalla Corte d'Appello, la quale ha identificato la clausola in questione come un'opzione "put" non contrastante con l'art. 2265 c.c., la società propone ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, aderendo all'inquadramento effettuato dalla Corte d'Appello, identifica la clausola in questione come opzione "put", in quanto trattasi di un accordo che prevede la possibilità, a favore di un socio, di vedersi remunerato il valore della propria partecipazione ad un prezzo fissato. Viene poi specificato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale accordo deve essere considerato meritevole di tutela, in quanto integrante un patto parasociale rispondente alla finalità, prevista dall' art. 2341-*bis* c.c., di stabilizzazione dell'assetto di una partecipazione nel capitale della società (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 27227 del 2021 e n. 17498 del 2018).

Tale accordo, secondo la giurisprudenza della Corte in tema di patto leonino, non può essere considerato nullo, in quanto non rispondente ai requisiti delineati dalla stessa Corte in tema di violazione dell'art. 2265 c.c., i quali vengono espressi nella ordinanza n. 25594 del 2023, richiamata dalla pronuncia in commento. Secondo l'orientamento ivi descritto, per aversi un'esclusione dalle perdite tale da comportare la nullità dell'accordo, quest'ultimo deve produrre un'alterazione del ruolo del socio tale da essere *"totale (a), in quanto deve avere come effetto un'alterazione completa della causa societatis, che per effetto di esso subisca una completa modificazione dell'assetto, si da porsi con essa in totale contrasto (in tal modo dovendo interpretarsi la locuzione normativa laddove menziona l'esclusione del socio "da ogni" partecipazione agli utili o alle perdite); costante (b), perché l'effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un'alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio"*.

Nel caso di specie, viene evidenziato come la mancanza dei caratteri della totalità e della costanza dell'esclusione dalle perdite dei soci a favore dei quali era stato previsto l'indennizzo sia esclusa dal fatto che l'operatività della clausola fosse subordinata al possesso delle azioni, da parte degli acquirenti, per un periodo di tre anni, costituendo quindi solo una garanzia eventuale.

Inoltre, a sostegno della validità del patto di indennizzo oggetto del ricorso, la Cassazione precisa che la validità dello stesso non va valutata unicamente considerando isolatamente e in astratto l'operatività dell'opzione "put", ma anche considerandone il nesso funzionale rispetto all'assetto di interessi complessivo che le parti hanno voluto realizzare con la permuta azionaria. In questo caso, si sottolinea che la previsione di un obbligo di indennizzo a carico di una delle parti si giustificasse in quanto avente carattere sinallagmatico rispetto all'acquisto, da parte del soggetto obbligato, della titolarità delle azioni cedute dalle controparti.

Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Master di specializzazione

**Diritto e contenzioso societario per professionisti**

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Legittimazione del creditore postergato a proporre istanza di liquidazione giudiziale e esigibilità del credito per l'apertura della liquidazione controllata***

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Master di specializzazione

## Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

Trib. Verona, 18 dicembre 2024 – Pres. Lanni, Est. Pagliuca

### Parole chiave

Creditore postergato – liquidazione giudiziale – impresa minore – liquidazione controllata – esigibilità del credito.

**Massima:** *“Il creditore postergato è legittimato a esercitare l'azione per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, posto che l'ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non assume rilevanza giuridica ai fini della legittimazione attiva del creditore. A conferma di ciò, l'art. 37, c. 2 CCII, specularmente a quanto già previsto dall'art. 6 L.F., richiede unicamente la qualità di creditore senza operare distinzioni circa la natura del credito vantato”.*

### Riferimenti normativi

Artt. 2467 c.c. – 37 co. 2 CCII – 2 co. 1 lett. d CCII – 268 co. 2 CCII

### CASO E QUESTIONI RILEVANTI

La pronuncia del Tribunale di Verona in commento affronta due questioni di grande interesse pratico. La prima riguarda la legittimazione attiva del creditore postergato alla luce del nuovo CCII. Come si vedrà nel proseguo del commento, è stata ribadita la possibilità per il creditore postergato di presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, così come pacificamente affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla vecchia L.F. Il secondo spunto di riflessione, di interesse pratico, offerto dalla pronuncia riguarda l'esigibilità del credito ai fini del superamento delle soglie ex art. 268 co. 2 CCII per l'apertura della liquidazione controllata.

La vicenda trae origine dai rapporti di credito/debito tra una società controllante dichiarata fallita (di seguito “Fallimento”) e la sua controllata (di seguito “Controllata”). In specie, il Fallimento ha chiesto in via principale l’apertura giudiziale della Controllata e in via secondaria la liquidazione controllata del patrimonio della stessa, assumendo di vantare crediti per Euro 272.356,00 e che la Controllata versava in condizione di insolvenza essendo priva di patrimonio.

Nell’articolare le proprie difese, la Controllata ha contestato la legittimazione attiva del Fallimento sostenendo che una parte cospicua del credito vantato fosse ormai prescritto e che la restante parte fosse un credito postergato ex art. 2467 c.c., trattandosi di finanziamenti del socio.

Il Tribunale ha colto lo spunto dalle contestazioni esposte dalla resistente per offrire alcuni chiarimenti circa la legittimazione attiva del creditore postergato a presentare istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

In specie, il Tribunale di Verona ha ribadito di aderire all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, formatosi con riferimento alla Legge Fallimentare, secondo il quale anche il socio che abbia erogato finanziamenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c. può agire legittimamente per l’apertura del fallimento (Trib. Palermo 29.11.21, Trib. Rovigo 18.8.17, Trib. Firenze 6.6.12). Ciò poiché il creditore vanta un credito che, sebbene postergato, conferisce un diritto patrimoniale che lo legittima all’esercizio dell’azione. A conferma, deve essere rilevato che l’art. 6 L.F. richiedeva solo la qualifica di creditore, senza operare alcuna distinzione circa la natura del credito vantato, e che l’ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della legittimazione attiva del creditore.

Quest’ultima affermazione trova ulteriore conferma nel fatto che la dottrina dominante e la giurisprudenza (v. Cass. 1521/2013, Cass. 11421/2014, Cass. 576/2015, Cass. 15346/2016, Cass. 23420/2016) estendono la legittimazione ad agire anche ai soggetti titolari di crediti illiquidi, inesigibili o sottoposti a condizione.

Il medesimo ragionamento può essere esteso, oggi, all’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata posto che l’art. 37 co. 2 CCII, parimenti al già esaminato art. 6 L.F., non opera distinzioni circa la natura del credito vantato dall’istante legittimato.

L’art. 2467 c.c., che regola la postergazione del credito erogato come finanziamento soci, ha come fine il contrasto al fenomeno di sottocapitalizzazione. In particolare, il Legislatore ha voluto disincentivare i soci dal fornire capitale a prestito invece che capitale a rischio.

Lo stesso obiettivo si può rinvenire del CCII ove il Legislatore all’art. 383 co. 1 CCII ha espunto il riferimento temporale all’anno precedente alla dichiarazione di fallimento contenuto nell’art. 2467 c.c., consentendo l’applicazione di tale regime anche durante la vita della società. È rimesso, infatti, agli amministratori il dovere di rifiutare il rimborso a favore dei soci

finanziatori nel caso in cui la società versi in uno stato di squilibrio finanziario (v. R. Corona, *La legittimazione attiva dei creditori postergati a proporre istanza di fallimento ex art. 6 l. fall. e l'integrazione dello stato di insolvenza*, in IUS Crisi d'impresa, 10.5.2022).

Pare, pertanto, potersi ritenere affermata senza ulteriori dubbi, anche alla luce della ricostruzione recentemente offerta dal Tribunale di Verona, la legittimazione del creditore postergato a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata anche ai sensi del CCII.

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Verona, la Controllata non superava le soglie minime di legge relative all'attivo patrimoniale e ai ricavi e, pur provando a considerare per intero i crediti vantati dal Fallimento, non superava la soglia minima relativa all'indebitamento complessivo. Ciò ha correttamente indotto a dichiarare che la stessa è impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) CCII e a rigettare, di conseguenza, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

Sul punto, preme evidenziare che nella valutazione dell'**esposizione debitoria** della società per la valutazione del superamento o meno delle soglie devono essere **computati anche i crediti postergati** dei soci per il rimborso dei finanziamenti (v. Trib. Palermo 29.11.21). Ciò poiché il debitore versa in uno stato di insolvenza quando vi è una situazione di incapacità strutturale che impedisce di soddisfare regolarmente le proprie esposizioni debitorie, ossia non è in grado di provvedere con gli ordinari mezzi agli adempimenti delle obbligazioni assunte.

La valutazione che deve essere effettuata dal Giudice è di **natura prognostica**, deve verificare l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi necessari a far fronte al regolare adempimento di tutte le obbligazioni. Ciò implica che non possano essere esclusi da tale valutazione i crediti postergati, considerato che la postergazione incide sull'ordine di soddisfacimento dei creditori e sull'esigibilità del credito ma non sulla sua esistenza.

Una seconda interessante chiosa offerta dalla pronuncia in commento riguarda l'esigibilità del debito ai fini dell'apertura della liquidazione controllata.

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su domanda del creditore l'art. 268 co. 2 CCII chiede che l'ammontare dei **debiti scaduti e non pagati** sia superiore a Euro 50.000,00. Tali debiti devono essere, pertanto, **esistenti ed esigibili**.

Il credito postergato ex art. 2467 c.c. è senza alcun dubbio esistente ma è inesigibile e non scaduto e, quale conseguenza, non può essere considerato ai fini della soglia dell'art. 268 co. 2 CCII.

Sul punto si evidenzia che la S.C. ha ribadito in più occasioni che l'art. 2467 c.c. fissa una condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito in ragione del fatto che la situazione di squilibrio patrimoniale-finanziario della società avrebbe richiesto un apporto a

titolo di capitale in luogo del finanziamento soci (v. tra tutte Cass. 30725/2023; 21239/2021) al punto tale che si è consolidato un **orientamento c.d. sostanzialistico della postergazione** del credito.

Nel caso da cui origina la pronuncia in commento, sono state accolte le osservazioni offerte dalla resistente circa la prescrizione di una parte cospicua del credito e l'inesigibilità del credito postergato con la conseguenza che la debitoria rilevante ai fini dell'art. 268 co. 2 CCII assommava solo ad un importo inferiore alla soglia di Euro 50.000,00 necessaria per l'apertura della liquidazione controllata, comportando, così, il rigetto dell'istanza proposta dal Fallimento.

Master di specializzazione

**Codice della crisi nella prassi**

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

# ***Estratti conto bancari: effetti dell'approvazione da parte del correntista***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Oneri probatori di banca e cliente nel contenzioso bancario**

Scopri di più

L'art. 119 TUB, intitolato "Comunicazioni periodiche alla clientela", prescrive che, nei contratti di durata, gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante un supporto durevole previamente accettato da quest'ultimo, una comunicazione chiara e dettagliata riguardante l'andamento del rapporto. Tale obbligo deve essere adempiuto alla scadenza del contratto o, in ogni caso, con una cadenza minima annuale (comma 1). Nel caso specifico di rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto deve essere inviato al cliente con periodicità annuale, salvo che quest'ultimo opti per una frequenza differente (semestrale, trimestrale o mensile) (comma 2). L'estratto conto e le altre comunicazioni si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, salvo opposizione scritta del cliente (comma 3).

La contestazione degli estratti conto deve rivestire carattere di specificità: non è sufficiente, infatti, una contestazione generica riferita all'intera movimentazione del conto corrente. La mancata opposizione tempestiva, entro i termini stabiliti dall'art. 1832 c.c. (richiamato per i conti correnti bancari dall'art. 1857 c.c.), comporta l'inoppugnabilità degli addebiti esclusivamente sotto il profilo contabile. Rimane, però, salva la possibilità per il correntista di eccepire la validità o l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).

L'approvazione tacita, così come disciplinata dall'art. 1832 c.c., si riferisce unicamente alla veridicità dei fatti documentati dalle annotazioni, senza tuttavia precludere l'eventuale contestazione della validità delle clausole contrattuali che giustificano tali annotazioni. Ne consegue che il correntista conserva il diritto di esercitare l'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).

Un'ulteriore precisazione riguarda la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto. Tale presunzione si applica anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con modalità specificamente pattuite, come la raccomandata, purché risulti acquisito dal cliente (ad esempio, mediante ritiro diretto presso la banca). In tal caso, la banca può fondare la



propria pretesa di pagamento del saldo passivo sul contenuto dell'estratto conto, mentre il cliente non può limitarsi a un diniego generico della posizione debitoria, dovendo invece avanzare contestazioni specifiche (Cass. n. 29415/2020, che richiama Cass. n. 9008/2000 e Cass. n. 9427/1990).

L'inutile decorso del termine per contestare l'estratto conto ne determina l'approvazione tacita, i cui effetti si estendono anche al fideiussore. In particolare, qualora il debitore principale abbia perso il diritto di opporsi agli estratti conto, il fideiussore convenuto in giudizio dalla banca per il pagamento delle somme dovute non potrà eccepire la non definitività dei medesimi estratti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008).

Infine, la giurisprudenza ha chiarito che l'estratto conto, essendo un documento con la funzione esclusiva di riepilogare le operazioni contabilizzate, non può integrare la stipulazione di nuovi accordi contrattuali in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà contraria da parte del cliente (Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009). In particolare, l'approvazione tacita dell'estratto conto non può supplire alla mancanza di forma scritta per i contratti o per le clausole che richiedono tale requisito. Nel rapporto di conto corrente bancario, ad esempio, la pattuizione di interessi ultralegali è valida solo se formalizzata in un documento sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti. Pertanto, l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto che includano interessi superiori al tasso legale non vale come prova della stipulazione di un valido accordo contrattuale in tal senso (Cass. n. 9791/1994; Cass. n. 1287/2002).

Seminario di specializzazione

**Oneri probatori di banca e cliente  
nel contenzioso bancario**

Scopri di più